


# FINCANTIERI



## **SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)**

**- Sintesi -**

# FINCANTIERI

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. SCOPO E DESTINATARI .....</b>	<b>2</b>
<b>3. CANALI DI SEGNALAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>6. TUTELE (SOGGETTI, FONTI E INFORMAZIONI).....</b>	<b>6</b>
<b>7. RISERVATEZZA.....</b>	<b>7</b>

## 1. INTRODUZIONE

FINCANTIERI opera in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi degli azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali e finanziari e delle collettività e comunità locali in cui FINCANTIERI è presente con le proprie attività. In particolare, FINCANTIERI promuove la Sostenibilità d'impresa - intesa come integrazione delle preoccupazioni sociali ed ambientali all'interno della propria visione strategica - dando informativa su quanto fatto al riguardo nelle relazioni periodiche.

Lealtà, Etica e Rispetto, Merito, Eccellenza e Innovazione, ma anche Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori, Ambiente, Qualità e Performance, Crescita Sostenibile, Internazionalità e Diritti ed Orientamento al Cliente sono i valori cardine alla base del *modus operandi* di FINCANTIERI, valori questi su cui FINCANTIERI fonda e promuove il proprio rapporto di fiducia con tutti i suoi Stakeholders, ovvero i propri portatori di interesse, quali azionisti, dipendenti, fornitori, clienti.

Come presidio etico per mantenere alta l'attenzione sui comportamenti adottati sia dai/dalle dipendenti sia da quanti operano con la Società, Fincantieri si è dotata di un sistema di segnalazione, coerente con il disposto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, come strumento per segnalare problematiche relative al mancato rispetto di quanto prescritto nel Codice di Comportamento, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nella Policy Anticorruzione, nel Codice Etico Fornitori, nella Policy "Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità", nella Policy "contro le molestie sul luogo di lavoro", nelle altre politiche e procedure aziendali, nonché al mancato rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Nel rispetto di quanto previsto dai sistemi di gestione certificati UNI ISO 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022, Fincantieri utilizza il presente sistema di segnalazione anche per la segnalazione di casi di corruzione e di mancato rispetto dei principi di parità di genere, discriminazioni e molestie.

La Società ha individuato come gestore delle segnalazioni la Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231".

## 2. SCOPO E DESTINATARI

Scopo del presente documento è definire contenuto, modalità di effettuazione e successiva gestione delle segnalazioni inviate per segnalare eventuali comportamenti non in linea con il Codice di Comportamento, il Modello Organizzativo, la Politica Anticorruzione, il Codice etico fornitori o le politiche e procedure aziendali anticorruzione adottate dalla Società, dai componenti degli Organi della Società, dai Responsabili di funzione, nonché dai dipendenti, dai collaboratori esterni, fornitori e clienti.

## 3. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere poste all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza / Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" mediante l'utilizzo alternativo dei seguenti canali interni:

- **Piattaforma online:** l'invio attraverso la piattaforma può avvenire in forma scritta o tramite messaggistica vocale, con o senza registrazione. In entrambi i casi il canale è idoneo ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge, e consente una comunicazione riservata tra segnalante e soggetto

destinatario. L'accesso alla piattaforma è reso disponibile sia nell'Intranet aziendale, alla pagina dedicata all'Organismo di Vigilanza, sia nel sito internet Fincantieri, nella sezione Etica e Governance, seguendo il percorso Etica e Governance / Etica d'impresa / Segnalazioni (whistleblowing) (<https://www.fincantieri.com/it/governance/etica-dimpresa/segnalazioni-whistleblowing/>).

- **Indirizzo di posta:**

FINCANTIERI S.p.A.

Via Genova 1 – 34121 Trieste

Riservato Organismo di Vigilanza / Funzione “Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231”;

- **Incontro diretto con il gestore della segnalazione:** nel caso di incontro diretto con il gestore delle segnalazioni, la Società garantirà che lo stesso avvenga entro un termine congruo in luogo concordato con il segnalante, opportuno a giudizio del gestore, e idoneo a garantire la riservatezza. La segnalazione è verbalizzata e sottoscritta dal gestore e dal segnalante ovvero registrata.

Fermo l'utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione interni sopra indicati, nei casi espressamente disciplinati dall'art. 6 del D.Lgs. 24 / 2023, il segnalante può utilizzare il canale messo a disposizione dall'autorità competente in materia (ANAC). In particolare, la segnalazione all'ANAC può essere effettuata tassativamente nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interno non è attivo ovvero non risulta conforme alle prescrizioni di legge;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non sia efficacemente analizzata ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso di avvenimento nel contesto lavorativo.

In generale possono essere oggetto di segnalazione:

- violazioni del diritto nazionale (illeciti civili, illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001), del Codice di Comportamento, del Codice Etico fornitori, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del collegato corpo normativo aziendale;
- violazioni delle Policy “Anticorruzione”, “Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità”, “Contro le molestie sul luogo di lavoro” e dei collegati corpi normativi aziendali;
- violazioni del diritto dell'Unione europea (illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione).

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni comprendono:

# FINCANTIERI

- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall'azienda;
- atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi;
- frodi;
- utilizzo improprio dei beni aziendali;
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni;
- discriminazioni;
- molestie;
- violazione di norme nazionali e dell'Unione Europea.

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile. La segnalazione è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte). Se disponibili, è gradito l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate.

L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al/alla segnalante, questioni meramente personali ovvero segnalazioni con evidente contenuto diffamatorio o calunnioso, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società.

In presenza di dubbi sull'interpretazione di eventi o situazioni che potrebbero rappresentare un atto corruttivo o altro illecito / violazione, è possibile contattare l'Organismo di Vigilanza / Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" utilizzando gli stessi canali di segnalazione indicati al par. 3 "Canali di segnalazione".

Pur non essendo espressamente disciplinate e regolate dal D.Lgs. 24/2023, Fincantieri si impegna a valutare eventuali segnalazioni anonime esclusivamente ove risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

## 5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore delle segnalazioni si occupa di monitorarne la gestione entro i termini previsti dalla legge e provvede a fornire al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni. Il gestore darà ad ogni modo un riscontro entro 90 giorni circa l'esito o lo stato di avanzamento delle verifiche.

La segnalazione sarà quindi assegnata:

- all'Organismo di Vigilanza in caso di rilevanza 231;
- all'Organismo di Vigilanza e/o alla Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" per quelle in tema di anticorruzione (a seconda della rilevanza 231);
- alle funzioni aziendali competenti con riferimento a tutte le altre segnalazioni.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di istruttoria preliminare da parte del gestore, allo scopo di valutarne l'ammissibilità e la procedibilità, in ragione della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Nello specifico viene verificato che:

- il segnalante sia soggettivamente titolato a segnalare;
- l'oggetto della segnalazione sia pertinente rispetto alle casistiche ammissibili;
- sussistano gli elementi essenziali al riscontro, nel caso di segnalazioni anonime, ovvero il segnalante sia disponibile a fornire idonee integrazioni.

Ad esito della fase di accertamento, qualora non sussistano elementi per confermare l'ammissibilità e la procedibilità della segnalazione, il gestore procede all'archiviazione della segnalazione (rigetto), motivando adeguatamente la scelta effettuata in linea con i criteri citati al paragrafo 4. "Oggetto della Segnalazione".

Qualora, invece, la fase istruttoria si concluda con un esito positivo, il gestore della segnalazione provvede ad assegnare la segnalazione al soggetto competente (vedi Organismo di Vigilanza / Funzione Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231 / Altra Funzione) ai fini della verifica degli elementi informativi relativi alla segnalazione ricevuta e attivazione degli accertamenti e indagini necessari ad appurare la fondatezza della segnalazione. In tale fase, ove ritenuto opportuno è possibile interpellare sia il/la segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore / la presunta autrice della violazione. Le segnalazioni ricevute attraverso canali diversi dalla piattaforma (es. posta cartacea) verranno caricate e gestite all'interno della piattaforma online da parte del gestore. L'utilizzo della piattaforma informatica consente non solo all'Organismo di Vigilanza e alla Funzione Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231 di dialogare (anche in forma anonima) con il segnalante, ma consente a quest'ultimo di verificare in qualsiasi momento lo stato e l'esito della segnalazione grazie alle credenziali di accesso.

Nel caso di segnalazioni pervenute ad un soggetto diverso da quello indicato come gestore, utilizzando canali alternativi a quelli elencati al paragrafo 3 "Canali di Segnalazione", le stesse dovranno essere trasmesse entro 7 giorni dal ricevimento al soggetto competente (gestore), dandone contestuale comunicazione al segnalante, attraverso modalità che garantiscono la riservatezza del contenuto.

Se una segnalazione riguarda o comporta il coinvolgimento di un membro dell'Organismo di Vigilanza o della Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231", la gestione della stessa sarà in carico agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e/o della Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231".

Se dalle verifiche effettuate l'Organismo di Vigilanza / Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" rilevano una violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti (Codice di Comportamento, il Modello Organizzativo, Policy "Anticorruzione", "Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità", "Contro le molestie sul luogo di lavoro", il Codice etico fornitori o le politiche e procedure aziendali anticorruzione), segnalano l'illecito disciplinare alla Società per le opportune decisioni in base a quanto definito nel Modello Organizzativo, indipendentemente dall'eventuale instaurarsi di un procedimento penale nei confronti dei singoli ovvero di un procedimento amministrativo a carico della società ai sensi del D.Lgs 231/01.

La violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti da parte di collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali prevede quale sanzione la risoluzione del contratto in applicazione delle clausole contrattuali e delle norme di legge.

Almeno annualmente sia l'Organismo di Vigilanza sia la Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" informano il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale mediante una relazione scritta sulle attività di controllo e verifica effettuate e sulle eventuali iniziative a seguito di violazioni delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti.

In tutti i casi, qualora dalle verifiche effettuate emerga che vi sia stata la violazione di norme di legge, l'Organismo di Vigilanza / Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" informano la società affinché promuova le conseguenti iniziative, inclusa la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza / Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" documenta ed archivia all'interno della piattaforma online le segnalazioni, le decisioni prese e la documentazione a supporto delle verifiche effettuate nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

## **6. TUTELE (SOGETTI, FONTI E INFORMAZIONI)**

I componenti dell'Organismo e la Funzione "Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231" - fatti salvi gli obblighi di legge - assicurano la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui vengono in possesso. La Società non effettua azioni ritorsive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento, etc.; si veda anche art.17 comma 4 D.Lgs. 24/2023) né discrimina in alcun modo in ambito lavorativo il personale della società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al mancato rispetto del Codice di Comportamento, del Modello Organizzativo, delle Policy "Anticorruzione", "Diritti Umani - Impegno per il rispetto dei diritti umani e delle diversità", "Contro le molestie sul luogo di lavoro", del Codice etico fornitori, delle altre politiche e procedure aziendali anticorruzione adottate dalla Società o comunque delle normative di legge nazionale e dell'Unione Europea.

Tale tutela viene estesa anche a tutte le figure identificate dall'art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ai facilitatori (coloro che prestano assistenza al whistleblower);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- ai colleghi di lavoro che hanno con il whistleblower un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del whistleblower o in cui egli lavora, nonché agli enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

La Società prenderà adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela dei soggetti identificati dal D.Lgs. 24/2023 o di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti degli stessi, in applicazione di quanto disposto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Società.

Le tutele non potranno essere garantite nel caso in cui il/la segnalante abbia agito in mala fede (ad esempio formulando accuse false o diffamatorie) o abbia concorso alla realizzazione di una condotta illecita.

La Società, infine, nel caso di segnalante anonimo, successivamente identificato, assicura a quest'ultimo tutte le tutele riportate nel presente paragrafo.

## **7. RISERVATEZZA**

Il gestore, l'Organismo di Vigilanza, la Funzione Group Compliance, Anticorruzione e Modello 231, gli eventuali professionisti, i responsabili di Funzioni / Direzioni nonché ogni altro soggetto coinvolto nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito ai fatti contenuti nella segnalazione e all'identità del segnalante e delle persone coinvolte secondo quanto previsto dalla normativa.

A meno che non sia necessario per lo svolgimento dell'istruttoria, il gestore mantiene separati i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione all'atto della trasmissione della stessa alla Funzione / Direzione o al consulente esterno incaricati dell'esecuzione degli accertamenti e nei flussi informativi al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ed agli Organismi interessati.

Le attività di istruttoria, volte a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati, devono essere condotte nella massima riservatezza, anche con riferimento alle origini che hanno dato avvio all'attività.

In ogni caso, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle autorizzate ai sensi degli artt. 29 e 32 del Regolamento Generale del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati 679/2016 ("GDPR") e 2-quaterdecies del Codice Privacy a ricevere e gestire la segnalazione, se non previa acquisizione del consenso dal segnalante.

Tale consenso potrà essere richiesto al Segnalante dal gestore ai fini della tutela del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare ove si sostanzia la fattispecie prevista all'art. 12, co. 5 e 6 del D.lgs. 24/2023.